

hanno più a temere l'obbligo della licenza e la correlativa imposizione di una tassa. La Svizzera volle riservarsi la facoltà d'imporre la licenza nella parte elvetica di quelle acque ed emanò le norme corrispondenti. Alcune contravvenzioni furono contestate per mancanza di licenza dalle autorità elvetiche a nostri pescatori del lago di Lugano, e costoro dichiararono di essere ignari delle nuove disposizioni svizzere. Il Governo italiano interessò ripetutamente il Governo federale svizzero, perchè le reti sequestrate ai nostri pescatori fossero restituite e le pene pecuniarie non inflitte. Ma il Governo elvetico, pur dichiarandosi animato dai più benevoli intendimenti, rispose infine che non poteva insistere presso il Consiglio di Stato del Canton Ticino per far revocare la pena pecuniaria, anche perchè questa era già stata applicata, per lo stesso reato, a pescatori svizzeri.

« Il Governo italiano ha incaricato il Commissario italiano per la esecuzione degli accordi italo-elvetiche sulla pesca, di esaminare il modo migliore per mettere i nostri pescatori in grado di conoscere le nuove prescrizioni in materia di pesca nelle dette acque promiscue, e di conoscere specialmente i confini delle nostre zone acquee.

« Poichè fra breve sarà emanato il regolamento per l'applicazione dei detti accordi internazionali, il nostro Governo non mancherà di diffondere un conveniente numero di copie delle convenzioni e delle nuove disposizioni regolamentari fra i pescatori italiani dei laghi Maggiore e di Lugano, e penserà pure a distribuire copie della carta dei menzionati laghi con la indicazione dei confini tra l'Italia e la Svizzera.

« Il Governo non manca altresì di portare la sua attenzione su ciascuna delle contravvenzioni che vengono contestate ai nostri pescatori nelle acque elvetiche, e ciò tanto per il rispetto dei patti internazionali (riguardanti i reati di pesca nelle acque italo-elvetiche) resi esecutivi dalla legge 11 marzo 1900, n. 88, quanto anche per ogni migliore tutela dei legittimi interessi della nostra classe pescareccia che vive ai confini del Regno.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CAPALDO ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Campanozzi, « per conoscere quali motivi si oppongono

alla pubblicazione delle istruzioni delle guide, dei dizionari occorrenti per la esecuzione dei servizi postelegrafici e telefonici ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Il rapido sviluppo assunto in questi ultimi anni dai servizi postelegrafici e telefonici ed il conseguente maggior lavoro sopravvenuto hanno cagionato qualche ritardo nella pubblicazione delle istruzioni delle guide e dei dizionari occorrenti.

« Vennero però recentemente pubblicate le istruzioni sul servizio della corrispondenza (1908); sul servizio della riscossione per conto di terzi (1908); sulla franchigia e le esenzioni delle tasse postali (1909); sul servizio di controllo per i vaglia e risparmi (1910); e ultimamente quelle sul servizio dei pacchi postali andate in vigore col 1° agosto u. s.

« Altre norme per il trattamento del carteggio dei sindaci e per il servizio vaglia ad uso degli uffici, ed un prontuario elenco degli uffici esteri autorizzati al servizio vaglia, usciranno nel corrente semestre.

« L'Istituto superiore postelegrafico telefonico procede dal canto suo alla compilazione delle guide tecniche relative al servizio telegrafico e la pubblicazione ne sarà accelerata.

« Anche l'Amministrazione telefonica già provvede alla pubblicazione delle principali norme di servizio.

« Altre e non poche istruzioni si trovano allo studio presso tutte le Direzioni generali, e, compatibilmente con le esigenze del bilancio, si vedrà di condurle a termine nel più breve tempo possibile. Inoltre si addiverrà alla ristampa di quelle pubblicazioni esaurite che si riterranno ancora utili.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BATTAGLIERI ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione inserita nell'ordine del giorno di oggi è dell'onorevole Di Saluzzo, al ministro della guerra, « 1° per conoscere i risultati dell'inchiesta tecnica compiuta dalla Commissione extra-ministeriale incaricata di appurare il fondamento delle accuse mosse dall'ex-capitano ingegnere De Maria ai sistemi di collaudo dei materiali da guerra; 2° per sapere se il collocamento in disponibilità dell'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, generale Gherardini, ha relazione col caso De Maria in genere e coi risultati della succitata inchiesta tecnica